

**C O P I A**  
**DELIBERAZIONE N.29**

**COMUNE DI GUASTALLA**  
Provincia di Reggio Emilia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)/IUC E RELATIVA DISCIPLINA REGOLAMENTARE PER L'ANNO 2014</b>
---

L'anno **duemilaquattordici** addì **30 del mese di Luglio alle ore 19:00** nella sala Comunale, essendosi convocati i Consiglieri comunali mediante avvisi scritti consegnati al loro domicilio in tempo utile, come risulta da dichiarazioni del Messo, si sono i medesimi riuniti in sessione straordinaria e in seduta di 1<sup>a</sup> convocazione, con l'intervento del **Segretario Generale D'ARAIO MAURO**.

Fatto l'appello nominale risultano:

<b>BEDOGNA ROBERTA</b>	<b>A</b>	<b>ZANIBONI GIULIA</b>	<b>P</b>
<b>BENATTI DIRCE</b>	<b>P</b>	<b>CORRADINI ALEX</b>	<b>P</b>
<b>BERNI MASSIMO</b>	<b>P</b>	<b>RODOLFI ELISA</b>	<b>P</b>
<b>CAVALETTI AMANDA</b>	<b>P</b>	<b>BENATTI CLAUDIO</b>	<b>A</b>
<b>CREMA GIANLUCA</b>	<b>P</b>	<b>IAFRATE VINCENZO</b>	<b>A</b>
<b>DALLASTA PAOLO</b>	<b>P</b>	<b>CORRADINI FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>LEONARDI RAFFAELLA</b>	<b>P</b>	<b>RUGGENINI DAMIANO</b>	<b>P</b>
<b>MAESTRI GABRIELE</b>	<b>P</b>		
<b>SACCHI CESARE</b>	<b>P</b>		

Consiglieri assenti giustificati:/  
E' presente il Sindaco Verona Camilla.  
I membri presenti sono pertanto n°14

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: Pavesi Ivano, Artoni Matteo, Fornasari Luca.

La seduta è presieduta dal Sig. **MAESTRI GABRIELE** - Presidente, il quale, riconosciuto che l'adunanza è valida per numero legale di intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa a scrutatori i Sigg.:

Berni Massimo  
Zaniboni Giulia  
Ruggenini Damiano

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)/IUC E RELATIVA DISCIPLINA REGOLAMENTARE PER L'ANNO 2014**

**PARERE di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – D. Lgs.18/08/2000 n°267**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE E PERSONALE**

parere FAVOREVOLE – F.to Simona LoschiF.to

**PARERE di Regolarità Contabile ai sensi art. 49 - comma 1 – D. Lgs. 18/08/2000 n°267**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE E PERSONALE**

parere FAVOREVOLE - /F.to

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)/IUC E RELATIVA DISCIPLINA REGOLAMENTARE PER L'ANNO 2014**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato TASI, quale componente della IUC (Imposta Unica Comunale) legata all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede:

- all'art. 1 comma 669 così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f) che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- all'art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Inoltre, sempre per il 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Dato atto che

- il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno all'87%, del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014:

Anagrafe, Stato civile e altri servizi generali	€ 277.722,00
Polizia Municipale (quota non finanziata con i proventi delle sanzioni del Codice della strada)	€ 317.578,00
Illuminazione pubblica e parte del contratto di gestione calore	€ 560.000,00
Gestione verde pubblico	€ 252.800,00

- che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad IMU, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

- che il Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principali è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Ritenuto di deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi - IUC) per l'anno 2014:

### **PROSPETTO ALIQUOTE 2014**

<b><u>3,30 per mille</u></b>	<p style="text-align: center;"><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE</b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
------------------------------	---

Ai fini dell'applicazione della TASI sono previste le seguenti equiparazioni all'abitazione principale:

### **EQUIPARAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

**3,30 per mille**

#### **1) ANZIANI E DISABILI**

È considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

**3,30 per mille**

#### **2) CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE**

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

**3,30 per mille**

#### **3) FORZE DI POLIZIA**

Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**3,30 per mille**

#### **4) COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA**

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze.

#### **Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate:**

Alle abitazioni come sopra definite si applicano le seguenti detrazioni:

<b>Importo rendita catastale unità abitativa</b>	<b>Detrazione applicabile euro</b>
<b>sino a 350</b>	<b>165,00</b>
<b>da 351 a 550</b>	<b>125,00</b>
<b>da 551 a 700</b>	<b>80,00</b>
<b>da 701 a 800</b>	<b>40,00</b>
<b>oltre 800</b>	<b>0,00</b>

**Resta inteso che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita, con la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale.**

<u>1 per mille</u>	<b>FABBRICATI RURALI STRUMENTALI</b>
<u>1 per mille</u>	<b>ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)</b>
<u>2,5 per mille</u>	<b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.</b>
<u>0 per mille</u>	<p align="center"><b>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tutte le abitazione principali ed equiparate di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze.</b></li> <li>• <b>cittadini italiani residenti all'estero:</b> si intende l'unica unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata.</li> <li>• <b>Alloggi locati e relative pertinenze;</b></li> <li>• <b>Alloggi a disposizione e relative pertinenze;</b></li> <li>• <b>Alloggi concessi in comodato d'uso gratuito a parenti entro il 1° grado e relative pertinenze.</b></li> </ul>
<u>0 per mille</u>	<p align="center"><b>ALIQUOTA AGEVOLATA PER ALTRI IMMOBILI DIVERSI DI PRECEDENTI</b></p> <p>Si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti.</p> <p><b>FABBRICATI</b></p> <p>A/10 Uffici e studi privati  C/1 Negozi e botteghe  C/2 Magazzini e locali di deposito (diversi dalle pertinenze)  C/3 Laboratori per arti e mestieri  C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi  C/6 Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse (diversi dalle pertinenze)  C/7Tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti (diversi dalle pertinenze)  D/1 Opifici  D/2 Alberghi e pensioni  D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili  D/4 Case di cura ed ospedali  D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazioni  D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi  D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale  D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale.</p>

	Fabbricati del gruppo B
	<b>AREE EDIFICABILI TERRENI AGRICOLI</b>

## **DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI**

**Art. 1** - La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

**Art. 2** - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo e della destinazione dell'immobile per la propria quota.

**Art. 3** - Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta e la restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore.

**Art. 4** - Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU o TASI) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.

**Art. 5** - Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**Art. 6** - Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. È comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno.

**Limitatamente all'anno 2014** il versamento della TASI si effettua in due rate con scadenza il 16 ottobre ed il 16 dicembre 2014.

**Art. 7** - Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in **autoliquidazione**, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17.

**Art. 8** - Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso.

**Art. 9** - Il tributo Tasi e le relative detrazioni eventualmente spettanti, sono calcolati facendo riferimento ai mesi di possesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per più di 15 giorni.

VISTO il decreto del ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2014) che ha prorogato al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI l'art. 42, comma 2, lett. F) e l'art. 48 del Testo Unico degli Enti Locali, Legge 267/2000, che definisce compiutamente le competenze di Consiglio e di Giunta Comunale in materia di entrate tributarie comunali;

DATO atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 è individuato nel Responsabile del Settore Tributi ed Economato dott.ssa Simona Loschi;

ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore Tributi ed Economato ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, oltre che il parere favorevole reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

CON n.14 voti favorevoli (unanimità) legalmente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;

### DELIBERA

1) di approvare le aliquote e le norme regolamentari come sopra precisato, ai fini dell'applicazione della Tasi - IUC per l'anno 2014;

2) di pubblicare la presente deliberazione, mediante inserimento nel "Portale del Federalismo Fiscale" secondo le istruzioni fornite dal Ministero dell'Economia e Finanze con nota prot. 4033 del 28/02/2014 ed ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro il 10 settembre 2014, ai sensi dell'art. art. 1 comma 688 della Legge 147/2013, nel testo vigente;

3) di dichiarare il presente atto con apposita e separata votazione (n. 14 voti favorevoli: unanimità) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



**Approvato e sottoscritto**

**IL PRESIDENTE**

F.to @nome\_pres

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to @nome\_segr

La presente deliberazione:

- ai sensi dell'art.124 comma secondo, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to @nome\_segr

-----  
-----  
**E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

**Guastalla li,**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**COMUNE DI GUASTALLA**

---<---

**- DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_**

**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

---<---

perchè dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00);

oppure

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134 comma 3 del D.gs. 267/00);

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_